



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 230 del 27-09-2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONE DI "PAVIMENTAZIONE" CAMPO SPORTIVO VIA G. LEOPARDI ALLA DITTA SEA SRLS - CUP: G33I17000010006 CIG ZB7331E26C

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di settembre nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2021 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale intende eseguire le analisi chimiche per la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti provenienti dallo smaltimento della pavimentazione sintetica del campo sportivo sito in via G. Leopardi oggetto di recupero, completamento ed efficientamento energetico, per la cui esecuzione è necessaria l'acquisizione di un servizio svolto da una Ditta esperta in materia;

Che tali prestazioni non possono essere eseguite internamente dai dipendenti dell'ufficio tecnico per necessità di specifica competenza e strumentazione adeguata;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento è inferiore ad € 139.000,00;

RICHIAMATA la delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26.10.2016 relativa alle *Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2010 n. 145).

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

-non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

VISTI:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d. Lgs. 76/2020, per determinazioni di affidamento adottate entro il 30 giugno 2023, si procede in deroga agli articoli 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto all'art. 1 comma 2, lettera a, del D. Lgs. 76/2020 che, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede le seguenti modalità: *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

RILEVATO che la Ditta SEA SRLS risulta essere un operatore economico specializzato nel settore e si è resa immediatamente disponibile ad assumere l'incarico in argomento presentando un preventivo pari a 270,00 € + IVA;

DATO ATTO che dopo attenta verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta tramite un'indagine di mercato effettuata mediante comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe. La medesima ditta è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, per un valore unitario comunque modico;

CONSTATATO che la suddetta Ditta,

- è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

CONSIDERATO che la spesa pari a € 270,00 + IVA per un totale complessivo di € 329,40 trova copertura con i fondi di cui al CAP. 2917 del bilancio 2021;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti”*;

ACQUISITO il modello di dichiarazione DGUE dell'operatore economico, ditta SEA SRLS con Sede Legale in Tolentino (MC) via Madre Teresa di Calcutta n.100 resa ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 53 comma 13-ter del D. lgs. n. 165/2001 circa l'inesistenza dei motivi di esclusione all'esecuzione di contratti con la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”* e che pertanto, per ciascun anno solare, si procederà ad effettuare una quota significativa di controlli a campione, in relazione agli affidamenti diretti operati, in attesa della redazione di un apposito regolamento;

DATO ATTO che, secondo l'articolo 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018, sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle verifiche disposte ed in particolare;

- Controllo effettuato sul **casellario informatico ANAC** in data 21/09/2021, da cui è risultato che non ci sono annotazioni a carico dell'operatore economico SEA SRLS con Sede Legale in Tolentino (MC);
- **DURC** Documento unico di regolarità contributiva protocollo INPS n. 27348529 con scadenza 03/12/2021;

CONSIDERATO CHE si può procedere pertanto all'affido definitivo del servizio di Analisi campione di “Pavimentazione” a favore della ditta SEA SRLS, con sede in via MADRE TERESA DI CALCUTTA n. 100 a TOLENTINO (MC) P.IVA 01863720437, al prezzo netto di € 270,00, oltre IVA di legge e quindi per l'importo complessivo di € 329,40;

VISTO CHE l'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e smi, prevede che il contratto con la ditta aggiudicatrice è stipulato *“in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;

VISTO INOLTRE CHE, le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove*

richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”;

CONSIDERATO CHE si potrà procedere pertanto alla stipula del contratto di aggiudicazione del servizio con l'operatore economico ditta SEA SRLS di TOLENTINO (MC), mediante lo scambio di apposita lettera commerciale;

DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di effettuare le analisi chimiche di rifiuti provenienti dallo smantellamento della pavimentazione in erba sintetica del campo sportivo in via Leopardi;
- l'oggetto del contratto è: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONE DI “PAVIMENTAZIONE” CAMPO SPORTIVO VIA G. LEOPARDI ALLA DITTA SEA SRLS,
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con CIG **ZB7331E26C**;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno”;*

ACCERTATO che nel presente servizio sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

PRESO ATTO dell'entrata in vigore dell'articolo 40 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che *“a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;*

VISTA la nota operativa ANCI per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici in base alla quale:

- “a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD”
 - “in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori), ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri”;

RITENUTO pertanto, nelle more del perfezionamento di una piattaforma digitale, di poter utilizzare mezzi di comunicazione elettronici alternativi per le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura di affidamento;

RITENUTO, infine, di dover adempiere agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
- il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2) di **DARE ATTO** di aver svolto un’indagine di mercato mediante comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe onde ponderare la congruità del prezzo da corrispondere per il servizio sopra citato;
 - 3) di **AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico SEA SRLS l’ esecuzione del servizio di “Analisi chimiche per classificazione tipologia rifiuto - Pavimentazione sintetica”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
 - 4) di **STIPULARE** il contratto, con lo studio affidatario, mediante: corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016) sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida ANAC;
- di **PRENDERE E DARE ATTO** che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro **329,40 IVA** di legge compresa;
- 5) di **IMPEGNARE**, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio di esercizio 2021 le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2021		
Cap./Art.	2917	Descrizione	

Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZB7331E26C	CUP	G33I17000010006
Creditore	SEA SRLS				
Causale	Esecuzione analisi chimiche per classificazione tipologia rifiuto				
Modalità finan.	Fondi propri				
Imp./Pren. n.	233	Importo	€ 329,40	Frazionabile in 12	NO

- 6) di **DARE ATTO** che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n.136/2010, così come modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
- il contraente assume obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
 - il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
 - i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
 - eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno prontamente comunicate per iscritto dal contraente;
- 7) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 8) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 9) di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 5 della l. n. 241/90 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Storani Enrico;
- 10) di **CONFERMARE** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 11) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- 12) di **DARE ATTUAZIONE** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to STORANI ENRICO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Impegno n. 233 del 28-09-2021 di euro 329,40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DE ANGELIS STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
li,

IL MESSO COMUNALE
F.to TEMPERINI GIGLIOLA

VISTO: per copia conforme all'originale

Petriolo, li

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA